

RINUNCIA ALL'EREDITA'

E' l'atto con il quale uno (o più) eredi chiamati all'eredità dichiarano formalmente di rinunciare a qualsiasi forma alla massa ereditaria. Deve farsi con dichiarazione ed essere eseguita obbligatoriamente o da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente territorialmente, (dove cioè si è aperta la successione) e inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia, (effettuata ai sensi degli art. 519 e succ. del C.C.), viene fatta a favore di tutti i restanti dell'asse ereditario , e non può essere fatta a favore di coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunciante.

E' nulla la rinuncia fatta sotto condizione, o a termine, o solo per parte. Chi rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. La possibilità di rinunciare si ha sino a quando "non si è perduto il diritto di accettare l'eredità". Si perde però la facoltà alla rinuncia se il chiamato all'eredità sottrae i beni ereditati o se, trovandosi nel possesso degli stessi, *passano tre mesi* dalla data del decesso del De Cius.

A differenza dell'accettazione, la *rinuncia può essere sempre revocabile*: infatti il rinunciante (se non è già passato il termine della prescrizione), mantiene il diritto di accettare fino a che, in seguito alla sua rinuncia, un altro chiamato all'eredità di grado ulteriore, non abbia a sua volta accettato.

Il verbale di rinuncia stipulato dal notaio entro dieci giorni dall'avvenuta redazione viene trasmesso al registro delle successioni del Tribunale.

La rinuncia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o dolo, e l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 526 C.C.).

I chiamati all'eredità, se hanno nascosto o sottratto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla possibilità di rinuncia, e vengono considerati eredi veri e propri, nonostante la loro rinuncia (art. 527 C.C.).